



CITTÀ DI TARQUINIA

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DEGLI
"OPERATORI VOLONTARI NELLA POLIZIA LOCALE"
(O.V.P.L.)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 28.09.2023

ART. 1 FINALITÀ

Il Comune di Tarquinia riconosce la funzione del volontariato per la tutela del territorio, favorendo la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia degli interessi della comunità locale.

Allo scopo di realizzare un efficace monitoraggio e controllo del territorio, cercando di migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, l'Amministrazione può attribuire a cittadini volontari il compito di svolgere determinate attività a supporto della Polizia Locale.

Il presente Regolamento disciplina la modalità di svolgimento del servizio da parte dei singoli volontari.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio degli Operatori Volontari nella Polizia Locale (O.V.P.L.) ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di tutela del diritto alla sicurezza sociale, alla sicurezza alla salute, alla prevenzione della sicurezza stradale e del patrimonio pubblico, al miglioramento della qualità della vita, ad interventi in aiuto e supporto anche in materia di Protezione Civile. Ulteriori attività tipo funzioni sociali, di ampliamento al diritto allo studio, di aiuto e supporto alla cittadinanza potranno eventualmente essere previste disciplinati e regolamentati per ulteriori Settori e Uffici dell'Amministrazione Comunale, con un eventuale integrazione al presente Regolamento.

L'attività oggetto del presente Regolamento verrà svolta in collaborazione alla Polizia Locale e sotto le direttive del Responsabile del Settore - Comandante del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Tarquinia, o dei suoi diretti collaboratori.

2. L'obiettivo principale è di prestare opera di volontariato, a titolo gratuito, ed anche allo scopo di acquisire esperienza formativa, in attività di prevenzione e salvaguardia dell'incolumità dei cittadini nei seguenti casi:

- a) la tutela dei bambini, degli anziani e dei disabili, in situazioni di particolare disagio, per esigenze connesse al traffico veicolare, o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale, anche in occasioni di manifestazioni, fiere ecc.;
- b) la prevenzione alla salvaguardia dei cittadini e delle fasce più fragili, in relazione alle dinamiche della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso, o di particolari esigenze;
- c) la comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da Enti Pubblici, che possono andare a pregiudicare l'incolumità pubblica o privata;
- d) l'attività di eventuale affiancamento agli Agenti di Polizia Locale in caso di eventi esterni;
- e) prevenzioni di eventuali situazioni di potenziale pericolo per le persone o le cose inerenti alla circolazione stradale, agli arredi urbani, alla segnaletica, al patrimonio pubblico ecc., segnalando e comunicando tempestivamente alla Polizia Locale le eventuali presunte cause scaturenti;
- f) l'attività di affiancamento al personale assegnato al Corpo di Polizia Locale finalizzata all'apprendimento delle modalità di redazione dei principali atti Amministrativi dell'Ente, limitatamente agli studenti inseriti in progetti di alternanza scuola-lavoro da concordare con gli Istituti Scolastici di appartenenza.

3. La collaborazione degli "Operatori Volontari nella Polizia Locale", nello svolgimento della loro opera socialmente utile, in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione dell'attività svolta non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato.

ART. 3

ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEI VOLONTARI DELLA POLIZIA LOCALE

1. Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale operano in supporto al Comando di Polizia Locale e sotto lo stretto controllo dello stesso personale di Polizia Locale, procedendo in particolare:
 - a) alle attività a tutela dei diversamente abili, di bambini e ragazzi, degli anziani, per esigenze connesse al traffico veicolare su indicazione del Comando di Polizia locale;
 - b) alla vigilanza, in particolar modo, relativamente all'entrata e all'uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
 - c) alla vigilanza e alla prevenzione di eventuali attività vandaliche e del corretto utilizzo dei giardini e parchi pubblici da parte dell'utenza;
 - d) alla tutela e alla salvaguardia dell'incolumità dei pedoni, con particolare riferimento al centro storico, alle sue piazze, ai principali luoghi di aggregazione e alla zona del lido in particolar modo nella stagione estiva, lungo il litorale, sul lungomare, ecc., dove si manifesta la maggior affluenza di persone di varie fasce di età;
 - e) alla vigilanza e supporto agli operatori di Polizia Locale, relativamente alle aree interdette al traffico veicolare anche in occasione di manifestazioni, fiere, e delle festività e dei mercati permanenti e stagionali locali, con mansioni esclusivamente manuali unitamente agli operatori di Polizia Locale, alle varie attività sopra indicate - in caso di necessità - impartite dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e di Protezione Civile;
 - f) gli Operatori Volontari nella Polizia Locale, in possesso delle prescritte abilitazioni (patentino tecnico abilitativo) potranno altresì svolgere servizi di scorta tecnica a terra a competizioni ciclistiche e sportive.
2. Sarà comunque cura del Comandante del Corpo di Polizia Locale e di Protezione Civile, o del suo delegato collaboratore inquadrato nel grado di Sotto-Ufficiale/Ufficiale, illustrare, di volta in volta, agli Operatori Volontari nella Polizia Locale, le attività che dovranno svolgere ed eseguire.
3. L'attività degli Operatori Volontari nella Polizia Locale dovrà comunque essere limitata esclusivamente a funzioni preventive e dissuasive e nello stesso tempo formative, in ordine a eventuali potenziali possibili comportamenti illeciti accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione.
4. Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale nell'espletamento dei servizi loro affidati, in possesso dei titoli abilitativi di guida, possono essere autorizzati alla conduzione temporanea dei mezzi civili di servizio in uso all'Amministrazione Comunale con l'esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale ad uso speciale, nei quali possono essere eventualmente solo essere trasportati. Potranno su disposizione del Comandante del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile, per alcune tipologie di servizio ove necessario, anche essere insieme agli agenti di Polizia Locale, muniti di ricetrasmittenti per restare in contatto con la Sala Operativa della Polizia Locale.
5. Possono inoltre, su espressa richiesta del Sindaco, partecipare unitamente agli Operatori di Polizia Locale, alla scorta del Gonfalone della Città.
6. Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale, potranno essere inseriti e frequentare dei Corsi di Aggiornamento e di Formazione, a titolo gratuito, organizzati dall'Amministrazione Comunale o dal Comando di Polizia Locale, al fine di acquisire delle nozioni base e professionali per le attività assegnate.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione operativa dei servizi degli Operatori Volontari nella Polizia Locale sarà curata dal Comandante del Corpo, o da un suo sostituto, e coadiuvato da un capo squadra, se nominato.
2. I servizi demandati agli Operatori Volontari nella Polizia Locale saranno predisposti periodicamente dal Comandante della Polizia Locale, sulla base della disponibilità degli Operatori Volontari nella Polizia Locale e delle necessità operative.

ART. 5 CAPO SQUADRA

1. Tra gli Operatori Volontari nella Polizia Locale potrà essere eventualmente nominato, dal Comandante della Polizia Locale, un capo squadra che avrà il compito di:
 - a) organizzare e curare gli Operatori in base alle specifiche richieste dello stesso Comandante della Polizia Locale ed alle specifiche caratteristiche dei servizi;
 - b) gestire gli Operatori Volontari nella Polizia Locale, in accordo con il Comandante della Polizia Locale o del suo delegato;
 - c) aggiornare e curare l'elenco degli Operatori Volontari nella Polizia Locale;
 - d) raccogliere le eventuali segnalazioni degli Operatori Volontari nella Polizia Locale e trasmetterle al Comandante della Polizia Locale;
 - e) curare la manutenzione dei materiali e degli equipaggiamenti in uso al gruppo.
2. Il capo squadra, con provvedimento discrezionale del Comandante della Polizia Locale, potrà essere revocato per motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 6 DOVERI DEI VOLONTARI

Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'iscrizione al gruppo dei volontari, a:

- svolgere le proprie attività secondo l'orario e le disposizioni assegnate dal Comandante del Corpo, dando comunicazione tempestiva di eventuali impedimenti a partecipare alle attività programmate;
- sostenere un momento di formazione relativamente alle informazioni di base necessarie per l'espletamento del servizio assegnato;
- sostenere la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- non eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità;
- tenere un comportamento adeguato, improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle istituzioni e della cittadinanza;
- tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza in ordine all'attività programmata;
- essere provvisto di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e/o della cittadinanza;
- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità all'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento, ivi compreso il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tarquinia;
- tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
- segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale.

Costituisce condizione vincolante per l'affidamento delle possibili attività l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora attui, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 7

DOTAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI NELLA POLIZIA LOCALE

Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale saranno dotati di:

- tesserino di riconoscimento;
- pettorina e/o uniforme assegnatagli dall'Amministrazione Comunale;
- paletta di colore rosso.

ART. 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi degli Operatori Volontari nella Polizia Locale saranno effettuati dai soggetti che hanno dato la loro disponibilità.

2. Potranno presentare la domanda per essere inseriti nell'elenco degli Operatori Volontari nella Polizia Locale, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- non aver subito condanne penali o essere soggetto a misure restrittive;
- godimento dei diritti civili e politici;
- avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 70. Ai fini dei progetti di alternanza scuola-lavoro, potranno essere ammessi anche eventuali minori con età non inferiore a 16 anni, con espressa autorizzazione scritta dei propri genitori o di chi è nominato tutore degli stessi.

Inoltre, dovranno essere allegati all'apposito modulo di domanda, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, i seguenti documenti:

- carta d'identità;
- Curriculum Vitae.

3. In caso di un elevato numero di domande pervenute, le stesse verranno valutate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, ovvero in base alle esigenze.

4. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno essere prontamente comunicate, anche telefonicamente al Comandante della Polizia Locale o al suo sostituto.

5. Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale, durante l'espletamento del servizio, sono tenuti a mostrare il tesserino di riconoscimento e ad indossare la pettorina e/o l'uniforme assegnatagli dall'Amministrazione Comunale, che non dovrà in nessun modo essere simile a quella degli Operatori di Polizia Locale o delle altre Forze dell'Ordine.

6. Agli Operatori Volontari nella Polizia Locale che svolgano e prestano il proprio servizio per almeno 3 mesi con presenza di almeno 2 ore a settimana verrà rilasciata, da parte del Comandante del Corpo della Polizia Locale e Protezione Civile, un Attestato di Partecipazione e Frequenza, che potrà essere utilizzato come credito formativo ove riconosciuto, dall'istituto scolastico per eventuali volontari studenti, o per ulteriori fini consentiti dalla legge.

7. Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale dovranno prestare e svolgere la propria attività per un minimo di 2 ore a settimana fino ad un massimo di 18, che sulla base della disponibilità del volontario potrà essere elevabile in caso di esigenza fino a 36 ore a settimana; la stessa disponibilità potrà anche essere data saltuariamente per un minimo di 8 ore al mese. I volontari non potranno comunque superare le 72 ore mensili di attività svolta.

8. È vietato variare la foggia dell'uniforme e/o pettorina, messa a loro disposizione, nonché l'uso di elementi ornamentali o altro, in modo da alterare l'assetto formale della stessa.

9. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento estremamente educato e corretto nei riguardi dell'utenza, che dovrà essere ove necessario invitata, con la massima cortesia e educazione a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in particolare essere evitate potenziali inutili discussioni, reagendo con calma, educazione e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irrispettoso in essere da parte di terzi, allertando immediatamente della situazione la centrale operativa della Polizia Locale ed il personale stesso in loro supporto.

10. Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale, che nel corso delle attività programmate notino situazioni rilevanti, sono tenuti a segnalarle al Comandante della Polizia Locale, sia verbalmente che con apposita relazione di servizio.

11. L'inosservanza dei punti sopra citati comporta la temporanea sospensione dello svolgimento da parte del Volontario delle attività previste nel presente regolamento.

ART. 9 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Eventuali danni fisici subiti dagli Operatori Volontari nella Polizia Locale, durante le attività programmate e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza ed inosservanza di norme, saranno risarciti dalla compagnia assicuratrice con la quale il Comune di Tarquinia, stipulerà specifico contratto.

L'Amministrazione Comunale si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa contro il rischio di eventuali infortuni subiti dai Volontari, nonché per responsabilità civile verso terzi

ART. 10 RIMBORSO SPESE

1. Gli Operatori Volontari nella Polizia Locale non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta.

2. Eventuali rimborsi spese esclusivamente straordinari, sostenuti per l'espletamento delle attività appositamente e dettagliatamente documentate, potranno essere valutate, al fine della quantificazione e liquidazione, solo con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile.

ART. 11 MOTIVI DI ESPULSIONE DAL GRUPPO DEI VOLONTARI

1. Qualora Operatori Volontari nella Polizia Municipale di Tarquinia dovessero rendersi responsabili di violazioni alle indicazioni fornite dal Comando per lo svolgimento delle attività programmate, alle norme di cui al presente Regolamento ovvero ad altre disposizioni di Legge o Regolamenti comunali, potranno essere espulsi dall'elenco dei Volontari dal Comandante della Polizia Locale, anche su proposta del Capo squadra, se nominato.

2. Si rilevano in particolare, ai fini dell'espulsione, le gravi violazioni dei doveri di volontario connessi al tipo di attività svolta e quelle relative alle norme sulla salute e sulla sicurezza.

ART. 12 CESSAZIONE ATTIVITÀ

1. I Volontari saranno cancellati dagli elenchi:
 - a) per loro espressa rinuncia
 - b) per assenza per oltre tre mesi consecutivi senza giustificato motivo
 - c) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'ammissione
 - d) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del Comandante della Polizia Locale, anche su proposta del Capo squadra, se nominato.

2. I Volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Comandante della rinuncia alla prosecuzione della propria esperienza di volontariato.

3. In caso di cessazione dell'attività per qualsiasi titolo, il tesserino e tutta la dotazione assegnata in uso al volontario dovranno essere restituiti al Comandante di Polizia Locale.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni Volontario dovrà confermare, tramite il Capo squadra, se nominato, la propria disponibilità al prosieguo delle attività di Volontariato per l'anno successivo

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.